



Nr. iscrizione 513/A

Ai clienti dello Studio  
Loro sedi

## CIRCOLARE N. 1/2014

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che **con l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014** (Legge n. 147 del 27.12.2013 pubblicata in GU n. 302 del 27.12.2013) sono state approvate **numeroso disposizioni in materia fiscale**.

Tra le maggiori novità ricordiamo, in particolare, le seguenti:

- **ACE**

Con le modifiche apportate in materia ACE, **si incrementa il rendimento nozionale** riferibile ai **nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale** (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto) dall'attuale 3% al:

- **4% per il periodo di imposta 2014;**
- **4,50% per il periodo 2015;**
- **4,75% dal 2016.**

I soggetti che beneficiano della deduzione ACE, inoltre, determinano l'**acconto delle imposte sui redditi** dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

- **IUC**

Viene istituita la **nuova Imposta Unica Comunale (IUC)**, composta da

- imposta municipale propria (**IMU**),
- tributo per i servizi indivisibili (**TASI**)
- **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'**aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI** non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento.

### **LA TARI**

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno**, la **TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto,**

**uso, abitazione o superficie.**

Per le **unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili in Catasto, la **superficie assoggettabile** alla TARI sarà individuata in quella **calpestable** (va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti: **TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES**) fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate. Per le **altre unità immobiliari** la superficie assoggettabile a TARI rimarrà comunque **quella calpestable**.

La TARI è corrisposta in base a **tariffa commisurata** ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio "*chi inquina paga*" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

In caso di **occupazione / detenzione temporanea** (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) la TARI è dovuta in base a **tariffa giornaliera**.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di **misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

Il Comune può prevedere **riduzioni / esenzioni** tariffarie nel caso di:

- abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- al ricorrere di fattispecie ulteriori.

La TARI **non è dovuta** in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver **avviato al recupero**.

### **LA TASI**

Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale, **aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti**. In caso di **leasing**, l'imposta è dovuta **dal locatario alla data di stipula del contratto** e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

Per l'unità **immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale**, sia all'**occupante** che al **titolare** del diritto reale corrisponde un'**autonoma obbligazione tributaria**. In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Ai fini della **dichiarazione TASI** sono applicabili le disposizioni concernenti la **presentazione della dichiarazione IMU**.

Restano **escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative**, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

La base **imponibile** della TASI corrisponde a quella **prevista ai fini IMU** ex art. 13, DL n. 201/2011. L'**aliquota di base** della TASI è pari all'1%.

Il Comune potrà ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013**. Il Comune, inoltre, può prevedere **riduzioni e/o esenzioni** tariffarie per esempio nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

## L'IMU

Come disposto dall'articolo 1 comma 703 della Legge di stabilità 2014, **l'istituzione della IUC non abroga la disciplina per l'applicazione dell'IMU** che per effetto delle **modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011** è applicata **a regime dal 2014**, anziché dal 2015.

La legge di stabilità per il 2014 stabilisce che:

- viene confermato che l'IMU **non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- viene previsto che i Comuni possono considerare direttamente **adibita ad abitazione principale**:
  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata);
  2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  3. nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**L'IMU non si applica**, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge;
- a un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Inoltre:

- **si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore** (di cui all'articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011) **applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola**;
- viene previsto che, per l'unità immobiliare **adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continua a trovare applicazione la **detrazione di € 200 mentre è stato eliminato** il riferimento alla **maggiorazione di € 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale.;
- si esentano dall'IMU, **a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale**.

## **Proroga versamenti IMU**

E' **differito dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014** il termine entro cui deve essere **versato il saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2013**, pari al 40% della differenza positiva (c.d. "mini-IMU") tra:

- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all'abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Pertanto, **non dovranno versare nulla** entro il 24 gennaio 2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell'IMU 2013, **i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l'aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge,**

**in relazione a ciascuna tipologia di immobile.** Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l'anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge, entro il 24 gennaio 2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta differenza.

La norma in esame proroga altresì alla stessa data del **24 gennaio 2014** il termine per il **versamento della maggiorazione standard TARES** (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

#### **Deducibilità parziale IMU**

Viene previsto ai fini della **determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell'IMU relativa agli immobili strumentali**, per destinazione e per natura.

La disposizione ha effetto a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013**. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota è elevata al 30 per cento. Permane la **indeducibilità ai fini IRAP**.

- **Reintroduzione tassazione IRPEF degli immobili**

Viene introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la **tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza**.

- **Bonus lavori edili**

La **detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico** viene così stabilita:

- **65 per cento** anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- **50 per cento** alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute **per interventi su parti comuni degli edifici condominiali** le aliquote vengono stabilite come segue:

- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.

Per le spese relative agli interventi di **ristrutturazione edilizia**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 96.000 euro**, vengono fissate le seguenti aliquote:

- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
- **40 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per le spese riguardanti interventi di **ristrutturazione edilizia**, relativi all'adozione di **misure antisismiche** fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono fissate le seguenti aliquote:

- **65 per cento**, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per coloro che usufruiscono di queste ultime detrazioni viene prorogata per l'anno 2014 la **detrazione del 50%** per le ulteriori **spese documentate** sostenute per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

- **Imposta di registro**

Gli **atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura**, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, **sono soggetti**, se dovute, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella **misura fissa di euro duecento ciascuna**.

Detta disposizione si applica **a decorrere dal 1° gennaio 2014**, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

- **Somministrazione alimenti e bevande**

A decorrere **dal 1° gennaio 2014** i **prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate**

**mediante distributori automatici** collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63/2013), **possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.**

- **Rivalutazione partecipazioni e beni d'impresa**

Viene concessa la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012**, a fronte del pagamento di una **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali** fissata nelle seguenti misure:

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

Il **saldo attivo di rivalutazione** risultante può essere affrancato mediante pagamento di una **imposta sostitutiva del 10%.**

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal **periodo di imposta 2016.**

- **Proroga rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni**

Disposta la **proroga** degli adempimenti previsti per la **rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali** non negoziate in mercati regolamentati e di **terreni edificabili e con destinazione agricola**, posseduti alla data del **1° gennaio 2014.**

I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere un'**imposta sostitutiva** nella misura del:

- **2% del valore risultante dalla perizia**, per le **partecipazioni non qualificate;**
- 4% del valore risultante dalla perizia**, per le **partecipazioni qualificate e per i terreni.**

- **IVAFE**

La Legge di stabilità 2014 **modifica** la **misura** dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, che **dal 2014 passa dal 1,5‰ al 2‰.**

- **Imprese agricole**

Viene **eliminata** la norma contenuta nella legge di Stabilità dello scorso anno (art. 1, co. 513, legge n. 228/2012) secondo la quale con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non sono più valide e perdono efficacia le opzioni effettuate dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola per l'imposizione dei redditi mediante l'applicazione dei dati catastali.

- **Esenzione IRAP**

Previsto il definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- **Tassazione leasing**

Viene **modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing**, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

Nel dettaglio è stato modificato il **periodo minimo di deducibilità dei canoni che è ora pari:**

- alla **metà** per la generalità dei **beni mobili;**
- a **12 anni** per i **beni immobili.**

Per i **lavoratori autonomi** (art. 54, comma 2 TUIR), quindi, in caso di **beni immobili**, la **deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni** (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).

Per l'**impresa utilizzatrice** (art. 102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione

finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

Rimane confermato in misura corrispondente all'intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR.

**Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 01.01.2014.**

- **Imposta di registro Leasing immobiliare**

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto modifiche anche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Sono soggette all'imposta **proporzionale** di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad **oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto**, di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 40, comma 1-bis);

Si applica l'**aliquota del 4 per cento** agli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

Ulteriori modifiche riguardano anche l'**imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario** (art. 56, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Tutte le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

- **Compensazioni crediti di imposta e visto di conformità**

Viene previsto che **per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è necessario l'apposizione del visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.

**La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.**

- **Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo**

Introdotta una **definizione agevolata per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013**. La definizione agevolata **non è consentita** relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

In particolare, è riconosciuta la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

Il **perfezionamento della definizione** avviene con l'**integrale versamento** di quanto dovuto **entro il 28.2.2014** mentre entro il 30.6.2014 il contribuente sarà informato dell'avvenuta estinzione del debito. A seguito della novità introdotta, è stabilito che la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15 marzo 2014 e tale sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

- **Controllo locazioni abitative**

Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle **locazioni abitative, si attribuisce ai comuni**, in relazione ai contratti di locazione, l'**attività di monitoraggio** anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale.

Si prevede che i **pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, **escludendo l'uso del contante** e assicurando la **tracciabilità** anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del

conduttore.

- **Decorrenza obbligo APE**

**La decorrenza** (in origine dal 6.6.2013), stabilita dall'art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia"), **dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l'APE** (attestato di prestazione energetica) **ai contratti** di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione. È ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.

- **Prestazioni socio sanitarie**

Vengono **eliminate le modifiche alle aliquote IVA disposte per le prestazioni socio-sanitarie, educative, ecc. disposte dalla legge di Stabilità dello scorso anno** (art. 1, commi 488 e 489 legge n. 228/2012).

- **Deduzione Irap per incremento base occupazionale**

E' stato modificato l'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, pertanto, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista una **"nuova" deduzione (riconosciuta a regime) IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato** che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**.

La deduzione che spetta **fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** è limitata all'**incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B. 9 e B. 14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi**.

Inoltre:

- **non è più prevista la maggiorazione** della deduzione per i soggetti situati in **particolari aree del Paese** nonché per le assunzioni di **lavoratrici**;
- viene **confermato l'ammontare massimo della deduzione**, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
- la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame. **I soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono, quindi, beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.**

- **Web tax**

I **soggetti passivi** che intendano acquistare **servizi di pubblicità on line**, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad **acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana** (a tal fine, si introduce un nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA).

Gli **spazi pubblicitari on line** e i **link sponsorizzati** che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili devono essere **acquistati esclusivamente attraverso soggetti** (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) **titolari di partita IVA italiana**.

- **Fatturazione autotrasporto**

Si **sopprime l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada**.

- **Perdite su crediti**

Viene modificato l'art. 101, comma 5, TUIR, prevedendo, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, **dal 2013**), che ai fini della **deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"**.

- **Detrazioni IRPEF**

Per i **redditi di lavoro dipendente**, relativamente alla **detrazione IRPEF** prevista dall'art. 13, comma 1, TUIR sono stati **modificati gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante**.

Le nuove norme prevedono l'applicazione di una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- ❑ **1.880 euro** (1.840 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- ❑ **978 euro** (1.338 euro nella disciplina vigente), aumentato del prodotto tra 902 euro (502 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- ❑ **978 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000 euro nella normativa vigente), ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Sono **abrogati gli incrementi della detrazione**, previsti dal comma 2 del citato art. 13, **in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000**.

- **Aliquote dei contributi dovuti alla sezione separata Inps**

Viene previsto un **aumento alle aliquote dei contributi dovuti alla sezione separata dell'Inps**. In particolare, dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai **pensionati** e dagli **iscritti ad altre forme previdenziali** passa dal **21% al 22%**. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati** per il 2014 è confermata nella misura del 27%,72( 27%+ 0,72%).

### **Altre Novità**

A partire dal 01 Gennaio 2014, a seguito del nuovo regolamento delle Attività Istituzionali **Enasarco**, sono entrate in vigore le seguenti modifiche:

- l'aliquota contributiva è passata dal 13,75% al **14,20%** (di cui la metà a carico della ditta mandante);
- I massimali provvigionali su cui calcolare i versamenti contributivi sono così variati:
  - Agenti Plurimandatari**  
il massimale annuo per ciascuna Azienda è di 23.000,00 Euro.
  - Agenti Monomandatari**  
il massimale provvigionale annuo è di 35.000,00 Euro.
- I minimali sono rimasti invariati:
  - **Agenti Plurimandatari** è di 412,00 Euro per ciascuna azienda;
  - **Agenti Monomandatari** è di 824,00 Euro per ciascuna azienda.

Si invita consultare il sito dell'Enasarco per ulteriori informazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Studio Cattabriga